



S I L E A

SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESA PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI



Allegato B)

CAPITOLATO SPECIALE

Fornitura gasolio per riscaldamento
CIG 75207195A6 – GARA N. 7110698

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura e la consegna di *gasolio per riscaldamento presso l'impianto di termovalorizzazione di Valmadrera (LC)*, secondo modalità ed oneri stabiliti negli articoli seguenti ai quali l'appaltatore si obbliga ad attenersi senza condizioni ed in ottemperanza delle disposizioni di legge vigenti.

L'esecuzione della fornitura è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 - Quantitativo

Il quantitativo presunto per tutta la durata dell'appalto è di circa 250.000 lt.

Tale quantitativo non impegna Silea Spa, mentre l'Appaltatore è tenuto a soddisfare le richieste di fornitura nelle quantità necessarie.

Per il periodo dell'appalto Silea SpA si riserva di aumentare o diminuire la quantità nella misura massima del 20%. Qualora, per cause oggi non calcolabili, la percentuale di aumento o diminuzione fosse maggiore, la scadenza verrà adeguata alla stessa, fermo restando l'invariabilità del prezzo per tutta la durata della fornitura.

Art. 3 - Ammontare dell'appalto

L'importo presunto della fornitura del gasolio ammonta ad 288.500,00.= (duecentottantottomilacinquecento/00), oltre IVA (accise comprese).

Importo, complessivo di eventuale proroga tecnica di 180 giorni: determinato in Euro 432.750,00.=, oltre all'IVA (accise comprese).

Il fornitore non avrà nulla a che pretendere se tale importo non verrà raggiunto.

Il contratto verrà stipulato a misura.

Art. 4 - Durata dell'appalto

L'appalto per la fornitura di *gasolio da riscaldamento* avrà durata dal 01.10.2018 al 30.09.2019.

Alla fine di tale periodo il contratto scadrà di pieno diritto senza bisogno di alcun avviso o disdetta.

La Stazione Appaltante si riserva:

– in caso di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipula del contratto;

– la facoltà, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza, di richiedere alla Ditta Appaltatrice una proroga temporanea del contratto per un periodo massimo di 180



giorni oltre la scadenza contrattuale, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di affidamento del nuovo contratto.

Art. 5 - Modalità di aggiudicazione e di stipulazione del contratto

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo mediante ribasso sul listino petroli posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016..

Il concorrente dovrà offrire una percentuale di ribasso sui prezzi del "Listino petroli – media prezzi al consumo di prodotti petroliferi", rilevati dalla Camera di Commercio di Lecco al 28.02.2018 (di seguito specificati), per forniture di **gasolio per riscaldamento**:

- fino a 2.000 lt.	€/lt 1,374.=
- da lt. 2001 a lt. 5.000	€/lt 1,317.=
- da lt. 5.001 a lt. 10.000	€/lt 1,210.=
- da lt. 10.001 a lt. 20.000	€/lt 1,154.=

Art. 6 - Imposta sul valore aggiunto - Oneri Agenzia delle Dogane - Oneri diversi

L'I.V.A. è a carico di Silea Spa nella misura di legge.

E' invece a carico del Soggetto appaltatore ogni onere derivante dai rapporti con l'Agenzia delle Dogane (ex U.T.F.) in relazione ai movimenti di combustibile ed ai regolamenti vigenti in materia nonché tutte le spese necessarie a verificare la rispondenza del prodotto fornito alle caratteristiche di cui al successivo art. 9.

Art. 7 - Prezzo della fornitura

La percentuale di ribasso offerta sui prezzi in vigore al momento della gara sarà applicata al prezzo del listino di cui al precedente art. 5 in vigore al momento della fornitura, inteso come l'ultimo listino pubblicato prima della fornitura.

Nel prezzo si intende compreso ogni onere per fornire il gasolio presso l'impianto.


Art. 8 - Modalità delle consegne e verifica delle forniture

Le consegne del gasolio saranno effettuate secondo l'effettivo fabbisogno **entro 24 ore solari** dall'ordine dell'Ufficio Acquisti, riducibili ad 8 (otto) ore solari in casi particolari, senza che ciò possa comportare una maggiorazione del prezzo pattuito.

(A titolo esemplificativo, descriviamo un episodio. - Durante la fase di riscaldamento di una linea sono stati utilizzati 32.000 litri di gasolio. Il nostro serbatoio ne contiene 21.000 ed abbiamo un margine di sicurezza sul pescaggio pari a 4.000 litri.

Il sabato sera sono state completate le verifiche sulla linea dopo la fermata manutentiva, in anticipo rispetto al programma. E' immediatamente iniziata la fase di riscaldamento. Il serbatoio era pieno ed il fornitore è stato telefonicamente contattato alle 21.00 per una richiesta di 7.000 litri da consegnare lunedì mattina, consegna regolarmente avvenuta alle ore 8.00. Sempre lunedì mattina sono stati richiesti altri 7.000 litri per lunedì sera (consegnati alle 18.00) ed ulteriori 11.000 litri per il martedì mattina (ore 10.00). Martedì mattina sono stati richiesti gli ultimi 7.000 litri consegnati alle ore 17.00 dello stesso giorno. Il consumo di gasolio non è proporzionale con il passare delle ore, anzi aumenta esponenzialmente.

In alternativa si potrà valutare che l'appaltatore lasci un automezzo sufficientemente capiente in impianto durante le fasi di messa in servizio della linea. Un volta iniziata la rampa di riscaldamento dei forni, questa non può essere interrotta).



S I L E A

SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESA PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI



Dovranno essere effettuate a mezzo autobotti dotate di apposito contalitri, i cui cartellini, oltre al modello DAS, dovranno essere firmati da parte di un incaricato dell'Azienda il cui nominativo sarà comunicato dopo l'appalto.

Al suddetto incaricato dovrà essere consegnata una copia del cartellino contalitri.

Sarà consentito, a giudizio insindacabile di Silea spa, verificare a mezzo pesa pubblica, in contraddittorio, prima dello scarico, il peso ordinato.

Tutte le operazioni di consegna dovranno essere eseguite alla presenza del personale di Silea SpA, previo accordo con il responsabile dell'impianto.

Gli orari di consegna saranno concordati con il personale incaricato.

Art. 9 - Caratteristiche del prodotto da fornire

L'Appaltatore si obbliga a fornire, per il funzionamento dell'impianto di cui al presente Capitolato, *gasolio per riscaldamento* con le seguenti caratteristiche:

- viscosità a 38 °C: da 1,10 °E a 1,6 °E
- peso specifico a 15 °C: 0,830
- acqua: max 0,01%
- potere calorifico inferiore 10.000 kcal/kg
- zolfo: non superiore allo 0,2% in peso
- densità relativa a 15 °C: da 0,815 a 0,865

In ogni caso le caratteristiche del combustibile dovranno corrispondere in tutto e per quanto non precisato alle leggi in materia.

Silea SpA si riserva la facoltà, al momento della consegna del combustibile, in presenza del fornitore o della persona che consegna la merce, di procedere al prelievo di un campione che, debitamente sigillato, sarà inviato al laboratorio per le relative analisi, le cui spese saranno a totale carico dell'Appaltatore.

L'esito delle analisi sarà comunque inappellabile, rinunciando espressamente l'Appaltatore ad appello qualsiasi.

Nel caso in cui il prodotto non rispettasse le caratteristiche qualitative richieste, Silea SpA applicherà la penale di cui all'art. 17.

ART. 10 - Pagamenti

La fatturazione avverrà mensilmente, sulla base delle forniture effettuate.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, sarà accertata, da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, la regolare esecuzione della fornitura. La liquidazione dei corrispettivi, avverrà entro i successivi 30 giorni, salvo insorgano fondate contestazioni sulla fattura stessa e previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi obbligatori e la regolarità fiscale, con determinazione quindi di un termine superiore a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.lgs. 231/2002, in ragione di esigenze operative di Silea spa correlate ai vincoli di legge.



S I L E A

SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESA PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI



Al personale che non risulterà identificabile non sarà consentito l'ingresso e se già in cantiere/impianto/sede verrà allontanato.

L'appaltatore dovrà porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi.

La Ditta aggiudicataria ancorché non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano la Ditta aggiudicataria anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale dalla struttura o dimensione della società/impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

La Ditta aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente.

La Ditta deve certificare a richiesta di Silea Spa l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, nonché l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di riferimento e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nella fornitura oggetto dell'appalto.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento la Ditta non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento dei danni.

Art. 15 - Normative di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'impresa è tenuta, per quanto di sua competenza, a favorire la cooperazione, il coordinamento e la reciproca informazione tra datore di lavoro committente e appaltatore in modo da garantire il pieno adempimento dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni.

L'appaltatore è tenuto inoltre a fornire tutte le informazioni e la documentazione tecnico amministrativa necessaria al committente per la verifica degli adempimenti della sicurezza e dei requisiti tecnici e professionali, come previsto dalla legislazione in vigore.

Il personale addetto al servizio dovrà sempre operare utilizzando tutte le dotazioni antinfortunistiche come prescritto dalle normative di igiene e di sicurezza del lavoro.

E' facoltà del committente richiamare in qualsiasi momento il rispetto di tali prescrizioni e di disporre l'allontanamento del personale che non si attenga meticolosamente alle stesse.

Art. 16 - Condizioni offerte dalla Ditta

Le condizioni offerte dalla Ditta aggiudicataria resteranno immutate per tutto il periodo di validità del contratto.



S I L E A

SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESA PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI



Art. 17 - Penalità

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'impresa, la fornitura non venga espletata anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal Capitolato Speciale e dall'offerta presentata, Silea spa applicherà alla Ditta le penali di seguito riportate:

1) Mancato rispetto delle procedure e disposizioni interne, norme di sicurezza, norme ambientali e igienico sanitarie.

Nel caso in cui si verificano difformità di comportamento del personale impiegato nell'erogazione della fornitura in merito a procedure e disposizioni interne, norme di sicurezza e igienico sanitarie, queste saranno segnalate alla Ditta che dovrà immediatamente adeguarsi.

Dopo la terza segnalazione di difformità sarà applicata una penale di € 500,00€ (cinquecento/00) per ogni segnalazione e la Ditta dovrà sostituire il personale inadempiente.

2) Non conformità dei prodotti e ritardo nelle consegne.

La Ditta Fornitrice dovrà garantire la rispondenza dei prodotti forniti alle specifiche di qualità richieste.

Qualora, a seguito dei controlli, venisse riscontrata la non conformità del prodotto, a meno di una tolleranza ammessa pari al 3% omnicomprensivo.

Silea Spa ha diritto di respingere la fornitura, previa contestazione scritta, e la Ditta dovrà, in tal caso, provvedere a ritirare il prodotto a propria cura e spese entro 24 (ventiquattro) ore dall'avvenuta contestazione; alla Ditta sarà applicata una penale pari al 20% del valore della fornitura respinta nonché l'ulteriore penale prevista per la consegna tardiva. Il periodo di ritardo decorrerà dalla comunicazione della Società appaltante al fornitore della non conformità del bene consegnato.

Qualora le non conformità di cui al precedente paragrafo comportino problemi tecnici o danni agli impianti, fatte salve le eventuali maggiori sanzioni (anche penali) previste dalla legge, la Ditta, oltre a sottostare alla penale del 20% del valore della fornitura, dovrà risarcire i danni economici e di immagine subiti da Silea Spa.


Nel caso di ritardo nelle consegne rispetto ai tempi stabiliti all'art. 2, verrà applicata una penale giornaliera pari ad Euro 200,00.=; se il ritardo causi danni, problemi tecnici o comprometta la regolare erogazione del servizio, Silea Spa, salva immediata comunicazione via PEC alla Ditta, potrà approvvigionarsi senza indugio altrove, a qualsiasi condizione e prezzo di mercato, addebitando il maggior costo e le relative spese sostenute alla Ditta convenzionata.

In ogni caso le penali applicate non potranno superare il 10% del valore netto contrattuale.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti da Silea spa a causa dei ritardi o non conformità del prodotto, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in tema di appalti.

Art. 18 - Risoluzione del contratto

Qualora si verificassero da parte della ditta aggiudicataria inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, Silea Spa avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva quale penale o con l'ammontare del



S I L E A

SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESA PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI



credito maturato dalla ditta per le forniture rese e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti.

Silea spa si riserva altresì la facoltà di richiedere indennizzi derivanti dall'inadempienza ed il rimborso dei maggiori costi derivanti dall'affidamento della fornitura ad altra ditta.

Al fornitore inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più da Silea spa, rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'esecuzione in danno non esime il fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione del contratto stesso.

Silea SPA, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a - in qualsiasi momento quando essa ritenga la Ditta non più idonea a continuare la fornitura;
- b - in caso di cessione dell'azienda, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento, etc a carico della ditta aggiudicataria;
- c - in caso di subappalto totale o parziale non preventivamente autorizzato;
- d - in caso di cessione totale o parziale del contratto;
- e - nei casi di morte del legale rappresentante della ditta aggiudicataria, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui il Committente non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- f - quando non vengano rispettati da parte della Ditta, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e alla legge 68 del 1999;
- g - in caso di reiterate forniture non conformi e/o reiterata inosservanza dei tempi di consegna, qualora il valore complessivo delle relative penali contestate e applicate al fornitore in corso d'esecuzione, superi il 10% dell'importo contrattuale;
- h - in caso di accertamento, nel corso di validità del contratto, di almeno 2 (due) consegne ritenute inaccettabili;
- i - in qualsiasi caso di sospensione della fornitura per il rischio sia pregiudicata la gestione del servizio pubblico.

La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni quindici, da trasmettere con comunicazione PEC e in tale caso Silea, a suo insindacabile giudizio, potrà affidare la fornitura oggetto dell'appalto, alla ditta che in sede di gara ha offerto le condizioni immediatamente più vantaggiose, oppure ripetere la gara stessa.

La ditta non porrà alcuna eccezione, né avrà titolo ad alcun risarcimento di danni.

Oltre che nei casi espressamente previsti nel presente capitolato, Silea si riserva di non affidare la fornitura, quindi risolvere il contratto in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, per motivazioni di pubblico interesse.

Nessun indennizzo sarà dovuto alla ditta appaltatrice.



S I L E A

SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI



Art. 19 - Cauzione definitiva e coperture assicurative

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni di contratto nonché del pagamento delle penali previste dal presente capitolato, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, con le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/16, una garanzia fidejussoria.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento.

La polizza o fideiussione bancaria dovranno avere validità per tutta la durata dell'appalto e sino alla certificazione di SILEA SpA circa la regolarità della fornitura.

Il deposito cauzionale dovrà essere depositato entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito di gara e comunque prima della stipulazione del contratto.

Qualora la ditta risultata aggiudicataria dell'appalto, rinunci o non si presenti nel giorno ed ora stabiliti da SILEA SpA per la firma del contratto, l'aggiudicazione sarà revocata e l'appalto potrà essere affidato da SILEA SpA, a suo insindacabile giudizio, alla ditta che in sede di gara ha offerto le condizioni immediatamente più vantaggiose e che segue in graduatoria oppure ripetere la gara stessa.

La ditta non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per l'effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere al suo reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Stazione Appaltante.

L'appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi da qualsiasi causa derivante.

Art. 20 - Subappalto

E' ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 21 - Controversie

Per la soluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in sede d'esecuzione dei patti contrattuali, è eletto domicilio competente il Foro di Lecco.

Per la definizione delle controversie, le Parti espressamente rinviando alle procedure dell'Accordo bonario per servizi e forniture previste dall'articolo 206 del Codice, in quanto compatibili, dando atto che la sottoscrizione dell'Accordo bonario fa cessare la materia del contendere ed ha natura transattiva.

Art. 22 - Trattamento dati personali

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura verranno trattati per i soli fini attinenti alla partecipazione alla presente gara e la conclusione/esecuzione del relativo contratto.

Il trattamento avverrà attraverso mezzi cartacei ed informatici, nell'assoluto rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti di quanto strettamente necessario alle finalità perseguite nella presente procedura, salvo in ogni caso per l'interessato i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti D.Lgs. 196/2003. Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall'impresa; in difetto si potrà determinare l'impossibilità per questa Amministrazione di dar



S I L E A

SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI



corso alla valutazione dell'offerta presentata e/o alla conclusione del contratto e/o all'esecuzione del rapporto da esso contratto nascente. I dati così raccolti saranno comunicati esclusivamente ai responsabili ed agli incaricati al trattamento di questa Amministrazione, solo per fini strettamente necessari al presente procedimento, salvo i casi di procedimenti giudiziari o amministrativi.

Titolare del trattamento è Silea spa.

Art. 23 – Obblighi della ditta appaltatrice relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Ditta Appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12.11.2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza":

– i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;

– i contraenti hanno l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica;

– i contraenti hanno l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle perone delegate ad operare su di essi nonché provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi: il contraente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010 ne dà immediata comunicazione a Silea spa ed alla Prefettura di Lecco.

La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della Legge 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

Art. 24 - Rispetto principi Codice Etico e P.T.P.C.

1. L'appaltatore si impegna, nell'ambito delle proprie attività, a rispettare rigorosamente le prescrizioni della normativa ex D.lgs. 231/2001, del relativo Modello adottato da Silea spa e del Codice Etico. L'appaltatore si impegna altresì al rispetto di quanto contenuto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Codice Etico di Silea spa.

2. Il mancato rispetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Silea spa comporta l'automatica risoluzione del contratto.

3. Tutti i documenti sopra richiamati sono scaricabili del sito www.sileaspa.it

CP